

Legge Regionale 3 aprile 1991, n. 6. (1)

«Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno Finanziario 1991 e Bilancio Pluriennale 1991/1993».

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

E' approvato in L. 10.919.499.145.913 lo stato di previsione di competenza dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1991 come da tabella «A» annessa alla presente legge.

E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per l'anno finanziario 1991.

E' approvato, parimenti in L. 10.919.499.145.913 lo stato di previsione di competenza della Spesa della Regione per l'anno finanziario 1991 come da tabella «B» annessa alla presente legge.

E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Sono altresì approvati: il quadro generale riassuntivo di cui al 1o comma dell'articolo 24 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

I prospetti e gli elenchi indicati nel 2° comma del richiamato articolo 24 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, allegati alla presente legge.

Articolo 2

E' approvato in L. 12.889.426.200.632 lo stato di previsione di Cassa dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1991 come da tabella «A» annessa alla presente legge.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, la riscossione ed il versamento, nella Cassa della Regione, delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1991.

E' approvato in L. 12.889.426.200.632 lo stato di previsione di Cassa della Spesa della Regione per l'anno finanziario 1991 come da tabella «B» annessa alla presente legge.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1991 entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio di Cassa di un fondo di riserva di L. 300.003.999.615 da utilizzare secondo le modalità prescritte dall'articolo 28 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

E' approvato in L. 4.408.405.077.635 l'ammontare presunto dei residui attivi per l'anno finanziario 1991.

E' approvato in L. 2.704.443.017.841 l'ammontare presunto dei residui passivi per l'anno finanziario 1991.

Articolo 3

Le autorizzazioni di Spesa per l'esercizio 1991 concernente leggi regionali e statali, sono disposte dalla presente Legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di Spesa nell'allegato stato di previsione.

Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle espressamente indicate dalle corrispondenti leggi sostanziali della Regione, nella osservanza della Legge regionale di contabilità 27 luglio 1978, n. 20, ivi compreso l'obbligo della rendicontazione sui contributi erogati, e delle procedure previste dalla Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e successive modificazioni nel caso di interventi concernenti opere pubbliche e di pubblico interesse.

Articolo 4

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della Entrata 1991 della somma di Lire 120 miliardi quale quota parte dell'avanzo di amministrazione derivante da residui passivi colpiti da perenzione amministrativa, per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa reclamati dai creditori.

Articolo 5

Per le finalità previste dalla Legge regionale 7 luglio 1984, n. 29 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la Spesa di L. 400.000.000 a carico del Capitolo 106 dello stato di previsione della spesa.

Articolo 6

Per le finalità previste dalla Legge regionale 4 maggio 1987, n. 28 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di L. 9.601.760.000 sul Capitolo 1010, di L. 714.000.000 sul Capitolo 1026, di L. 1.700.000.000 sul capitolo 1027.

Articolo 7

Per il finanziamento del Piano annuale di cui all'articolo 1, comma 1°, della Legge regionale n. 4 del 1984 relativa ai collegamenti marittimi di interesse regionale, è stanziato per l'anno 1991 il fondo di Lire 15.500.000.000 a carico del Capitolo 531 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario, dotato di pari importo.

Una quota di Lire 1.500.000.000 è destinata al ripiano della gestione 1990.

Per la concessione di contributi previsti dal Piano annuale indicato al 1° comma del presente articolo si applicano le norme previste dalla Legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4.

Articolo 8

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.900.000.000 iscritta al capitolo 1201 dello stato di previsione della spesa per la concessione di contributi per manifestazioni per il turismo sociale e giovanile e per le iniziative turistiche delle organizzazioni dei lavoratori (Legge 4 agosto 1955, n. 702 e Legge 4 marzo 1958, n. 174).

Giunta Regionale della Campania

Articolo 9

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di Lire 13.700.000.000 iscritta al capitolo 1203 dello stato di previsione della spesa per il finanziamento degli interventi regionali per l'incremento in Campania delle correnti turistiche italiana e straniera, articolo 1, Legge regionale 29 marzo 1984, n. 24.

E' autorizzata altresì per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di L. 1.090.000.000 e di L. 305.000.000 iscritta rispettivamente ai Capitoli 1412 e 1420 dello stato di previsione della spesa per le finalità di cui alla Legge regionale n. 48 del 6 maggio 1985.

Articolo 10

Lo stanziamento del capitolo 1307 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 per gli interventi integrativi da destinare agli EDISU, nelle more della loro istituzione, è attribuito alle singole Opere Universitarie, secondo gli importi rivenienti dalle rispettive Università o Istituti di istruzione universitaria risultanti al Servizio Finanze e Tributi.

Articolo 11

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di Lire 500.000.000 iscritta al Capitolo 1906 dello stato di previsione della spesa per le finalità di cui alla Legge regionale n. 24 del 28 aprile 1975.

Articolo 12

Lo stanziamento di cui al capitolo 302 dello stato di previsione della spesa è destinato al finanziamento di un piano esecutivo di cui alla Legge Regionale 31 ottobre 1978, n. 51 articolato come segue:

- a) opere pubbliche di competenza degli Enti Locali L. 5.000.000.000
 - b) opere marittime e portuali L. 1.600.000.000
-

Articolo 13

Per le finalità previste dalle Leggi regionali 29 agosto 1983, n. 26; 27 agosto 1984, n. 35; 1° settembre 1988, n. 18 e 25 agosto 1989, n. 19, è autorizzata la spesa per l'esercizio 1991 rispettivamente di L. 1.600.000.000 sul Capitolo 1416, di L. 7870.000.000 sul Capitolo 1418, di L. 200.000.000 sul Capitolo 1429/ bis e di L. 1.100.000.000 sul capitolo 1429/ter.

Articolo 14

Per le finalità previste dalla Legge regionale 26 giugno 1987, n. 32 è autorizzata per l'esercizio 1991 la spesa di L. 1.300.000.000 sul Capitolo 1425 dello stato di previsione della spesa.

Articolo 15

Gli interventi finanziari previsti per ciascun esercizio finanziario dalla Legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16 «Interventi regionali in materia di servizi di pubblico trasporto locale per viaggiatori» vanno comunque rapportati agli stanziamenti annuali di bilancio.

Articolo 16

Al primo comma dell'articolo 80 della Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 42, come modificato dall'articolo 11 della Legge Regionale 2 giugno 1989, n. 6, le parole: «comunque fino al 31 dicembre 1989» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino al 31 dicembre 1991».

Giunta Regionale della Campania

Articolo 17

E' approvato in L. 26.701.568.299.127 il quadro di previsione della Entrata del bilancio pluriennale 1991-1993 come da quadro A) annesso alla presente legge.

E' parimenti approvato in L. 26.701.568.299 il quadro di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 come da quadro B) annesso alla presente legge.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale 1991- 1993 come da quadro C) annesso alla presente legge.

Articolo 18

Le previsioni di Entrata e conseguentemente quelle della spesa saranno adeguate alle effettive assegnazioni statali con successivo provvedimento di variazioni al bilancio.

Articolo 19

La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni delle isole di Ischia e Procida un contributo straordinario per il trasporto dei rifiuti solidi urbani dalle isole sulla terraferma, utilizzando quota parte dello stanziamento di cui al capitolo 371 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991.

Articolo 20

La Giunta Regionale, in sede di predisposizione del piano per il risparmio energetico di cui alla legge 10/1991, è autorizzata a prevedere un programma di sensibilizzazione su tutto il territorio regionale, imputando la spesa presunta in L. 500.000.000 a quota parte degli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per attività promozionali nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato.

Articolo 21

A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 399 dello Stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1991 è autorizzata una spesa non superiore a Lire 15 miliardi per la istituzione e la gestione di aree protette, in conformità alla normativa di cui al Regolamento CEE 2052/88, istitutivo del programma plurifondi, in conformità alla legge quadro sulle aree protette.

Articolo 22

La Giunta Regionale, a valere sullo stanziamento di cui al Capitolo 1411 dello stato di previsione della Spesa, è autorizzata a conferire all'Istituto Universitario Orientale di Napoli l'incarico per la redazione di un progetto di documentazione e servizi sulla società contemporanea.

La Spesa per tale progetto non può essere superiore a 300 milioni di lire.

Articolo 23

La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Istituto Universitario Orientale di Napoli per programmi di insegnamento della Lingua e Cultura italiana a favore degli stranieri extracomunitari, utilizzando quota parte dello stanziamento di cui al capitolo 1923 dello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1991.

Articolo 24

La Giunta Regionale è autorizzata a realizzare un programma di educazione, divulgazione ed informazione sull'ambiente e per l'ambiente, con la collaborazione di associazioni ambientaliste riconosciute con decreto del Ministro per l'Ambiente, utilizzando quota parte dello stanziamento di cui al Capitolo 284 dello Stato di previsione della spesa.

Giunta Regionale della Campania

Articolo 25

Una quota parte dello stanziamento di cui al capitolo 1422 dello stato di previsione della spesa è destinata ad un programma di educazione alla pace e alla non violenza in collaborazione con associazioni ambientaliste e pacifiste di livello nazionale e legalmente riconosciute.

Articolo 26

La Giunta è autorizzata in conformità alla Legge Regionale 36/87 e con riferimento alle assegnazioni di risorse finanziarie effettivamente disposte a favore della Regione in sede di riparto delle disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale di parte investimento per gli anni 1990 e 1991 a prevedere la istituzione nell'ambito delle strutture sanitarie ed ospedaliere esistenti dei seguenti presidi, tenuto conto delle preesistenze:

- a) cinque centri di radiodiagnostica completa di TAC, ortopantografia e mineralometria ossea computerizzata, mammografia (un centro per provincia);
 - b) cinque centri per emodialisi (uno per ogni provincia), vicini a reparti di rianimazione, (otto posti letto per ciascun centro);
 - c) cinque centri antidiabetici (uno per provincia);
 - d) cinque day - hospital (uno per provincia).
-

Articolo 27

Per iniziative di educazione sanitaria miranti alla informazione ed alla educazione sull'uso corretto e razionale dei farmaci la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare una somma non superiore a L. 1.000.000.000 a valere sullo stanziamento iscritto al Cap. 1806 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991.

Articolo 28

Nei piani esecutivi di cui alla Legge Regionale 28- 2- 1987, n. 13 sono compresi gli interventi previsti dal punto 3 del comma 1o dell'articolo 3 della Legge Regionale 28 agosto 1984, n. 41 utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.

Per il 1991 la spesa relativa è imputata al cap. 336.

Articolo 29

La Giunta Regionale effettuerà un programma finalizzato alle seguenti attività:

- a) informazione, divulgazione e introduzione del marchio di qualità per i prodotti biologici;
- b) ricerca nel campo della lotta biologica integrata.

La spesa per quanto concerne l'attività di cui alla precedente lettera a) grava sul Cap. 852 della Spesa.

La spesa per quanto concerne l'attività di cui alla precedente lettera b) grava sul Capitolo 851 dello stato di previsione della Spesa.

Articolo 30

Nelle aree esterne ai comprensori di bonifica integrale nelle quali insistono impianti di irrigazione, la competenza in ordine alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 23 del 1985, è attribuita agli Enti indicati nell'articolo 4 della Legge Regionale n. 42 del 1982.

Giunta Regionale della Campania

Articolo 31

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 aprile 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

Allegato: 1

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
A2 Avanzo di Amm. al 31/ 12/ 90	1.576.134.577.792
A3 Avanzo di Amm. al 31/ 12/ 90	120.000.000.000
A4 Recupero fondi per revoca	1.607.221.000
Tot. avanzo di Amministr.	1.697.741.798.792
TITOLO 1	
Entrate da tributi propri della Regione	2.998.966.123.000
TITOLO 2	
Entrate derivanti da Contr. ed Asseg. STAT	18.678.171.456.030
TITOLO 3	
Entrate derivanti da rendite patrimoniali	588.180.352.650
TITOLO 4	
Entrate derivanti da alienazione Beni pat.	30.000.000.000
TITOLO 5	
Entrate da mutui, prestiti ed altre oper. c	0
TITOLO 6	
Entrate per contabilità speciali	467.090.000.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.430.179.730.472

SPESA

TITOLO 1	
Spese correnti	20.325.931.966.328
TITOLO 2	
Spese d' investimento	3.829.691.446.987
TITOLO 3	
Spese per rimborso di mutui e prestiti	11.526.317.57
TITOLO 4	
Spese per partite di giro	263.030.000.000
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.430.179.730.472

(1) La presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 10 aprile 1991, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 191 della medesima legge.